REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei genitori di minori, o adulti per i quali è stato riconosciuto un prosieguo amministrativo, che sono stati inseriti in strutture in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione ovvero a seguito di particolari progettualità da parte dei servizi sociali anche su esplicita richiesta da parte della famiglia del minore. Con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.
L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli"*.
Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *"Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi."*
Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007 e la sentenza n. 43288/2009.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (Cfr. sentenza n. 22678/2010 e sentenza n. 22909/2010) l'obbligo di mantenimento dei figli minori, e quindi il pagamento della relativa retta nel caso di inserimento degli stessi in strutture residenziali, continua a gravare sui genitori, anche quando i figli siano collocati in comunità, su disposizione del Tribunale dei Minorenni ai sensi degli articoli 25 e 26 del r.d. l. n. 1404, del 1934, essendo tale obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status genitoriale e non alla permanenza dei figli presso il nucleo familiare dei genitori o alle vicende della responsabilità genitoriale di questi ultimi.

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere ad un'adeguata crescita ed educazione del minore, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

3. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali dei minori:
- residenti sul territorio comunale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- residenti sul territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- non residenti, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

Art. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza o nel centro diurno sono: a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare.
Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 3 – DESTINATARI

1. I destinatari del presente regolamento sono i minori, o adulti per i quali è stato riconosciuto un prosieguo amministrativo:
a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
b) con gravi carenze sociale, economiche, culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
c) orfani di entrambi i genitori o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;

e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicanze psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi ed accertati motivi – di fornire adeguata assistenza.

In questi casi è prevista la formulazione di un progetto personalizzato congiunto tra i vari attori interessati e competenti in materia e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Art. 4 – PERMANENZA IN STRUTTURA

1. La permanenza in struttura deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. Quando l'ingresso in struttura avviene già in fase adolescenziale (15-17 anni), di norma la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da concludersi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Art. 5 – CONDIZIONI D'INSERIMENTO

Per inserire un minore in una struttura residenziale o semiresidenziale è obbligatorio che si disponga di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
In alternativa possono essere previsti inserimenti di tipo volontario a seguito dell'elaborazione di progetti specifici da parte del servizio sociale condivisi con la famiglia e con gli altri servizi coinvolti nel caso.

Art. 6 – CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DELL' INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

L'inserimento in struttura si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve: a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa; b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo; c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale; d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità; e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari; f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione

del minore dopo l'uscita dalla comunità; g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Art. 7 – FUNZIONI E COMPITI DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI COINVOLTI NELL'INSERIMENTO

1. I compiti del **servizio sociale** competente, congiuntamente ai servizi interessati, indicativamente sono:

a) elaborazione, predisposizione e condivisione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione con la famiglia e con tutti servizi pubblici e del privato sociale coinvolti sul singolo caso;

b) attivazione dei servizi e degli interventi in favore del minore in base a quanto definito nel progetto personalizzato;

c) ove possibile, predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. È anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare, ove possibile, il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;

d) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali del progetto;

e) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i servizi, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;

f) individuazione della struttura più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato;

g) monitoraggio periodico del progetto personalizzato, in particolare nei casi in cui si rende necessario mantenere il collocamento fuori famiglia oltre i tempi preventivati;

h) stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione.

2. I compiti delle **strutture** residenziali o semi-residenziali indicativamente sono:

a) predisposizione del progetto educativo individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;

b) continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;

c) messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;

d) mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

e) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.)

la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
f) cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
g) definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, all'interno del progetto personalizzato che prevederà, tra le altre cose, le modalità della compartecipazione economica alla spesa.

Art. 8 – PROCEDURE PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 5 del presente regolamento.
2. Il servizio sociale sarà tenuto ad attivarsi prontamente qualora ci fosse un dispositivo di collocamento in struttura da parte dell'autorità giudiziaria o diversamente dovrà esperire tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno, nell'interesse del minore e nel rispetto di quanto previsto nel progetto personalizzato.
3. A seguito dell'inserimento, l'assistente sociale del servizio che ha in carico la situazione provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento, coinvolgendo tutti i servizi istituzionalmente competente e provvedono all'invio della stessa all'Autorità Giudiziaria, qualora coinvolta.
4. Il Responsabile del Settore provvede all'assunzione dell'impegno di spesa e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari, come previsto nel progetto personalizzato.
5. Il Responsabile acquisisce copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento da parte della struttura individuata.

Art. 9 – CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE

1. L'inserimento in struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.
3. La conclusione dell'inserimento in struttura deve quindi essere predisposta, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

Art. 10 – DIMISSIONI

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, le dimissioni dalla struttura devono essere concordate tra i servizi istituzionalmente coinvolti e la struttura di accoglienza.
2. Qualora si verifichi una situazione per la quale la struttura non ritiene possibile proseguire il progetto, né porvi una revisione significativa nell'interesse del minore, la stessa può richiedere un'altra sistemazione del minore che dovrà comunque essere valutata e condivisa con i servizi istituzionalmente competenti.
3. In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone ospiti e/o agli operatori, la struttura può richiedere la dimissione, che va comunque programmata, sia nei tempi che nelle modalità, congiuntamente ai servizi coinvolti.

Art. 11 – ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

1.Premesso che l'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.
Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza nr. 22678/2010.
In tal senso supporta, altresì, la Corte dei Conti Molise, con parere contenuto nella deliberazione n. 2/2016, che prevede che il Comune non solo "può" recuperare le spese, bensì "deve" adoperarsi presso la famiglia per recuperare le rette pagate per il mantenimento del minore presso la struttura, poiché il Comune si limita esclusivamente ad "anticipare il pagamento della retta, salvo rivalersi nei confronti dei genitori del minore che, in quanto unici obbligati, saranno tenuti all'integrale rimborso".
In tal senso vedasi anche la sentenza T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 28 novembre 2018, n. 1091.
Con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

2. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali nei casi previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

3. Nei casi di inserimento in struttura è prevista la compartecipazione al costo da parte dei genitori in misura proporzionale al proprio ISEE, come segue:

ISEE	% QUOTA A CARICO DEL COMUNE	% QUOTA UTENTE
minore di 9.360 Euro	100%	0%
9.361 Euro - 12.300 Euro	90%	10%
12.301 Euro - 15.300 Euro	80%	20%
15.301 Euro - 18.300 Euro	70%	30%
18.301 Euro - 21.300 Euro	60%	40%
21.301 Euro - 24.300 Euro	50%	50%
24.301 Euro - 27.300 Euro	40%	60%
27.301 Euro - 30.300 Euro	30%	70%
30.301 Euro - 33.300 Euro	20%	80%
33.301 Euro - 36.300 Euro	10%	90%
maggiore di 36.301 Euro	0%	100%

Resta intesa la possibilità del Servizio Sociale, in modo motivato e a seguito di valutazione socio-ambientale, di modificare la quota di compartecipazione.
Il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di riscossione delle somme. La quota massima verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.

4. Qualora l'inserimento avvenga a seguito di un dispositivo da parte dell'Autorità Giudiziaria, il Comune assume l'onere anticipato del pagamento della retta, salvo poi richiedere il rimborso alla famiglia come indicato al comma 3 del presente articolo.

5. Qualora l'inserimento avvenga a titolo volontario, a seguito dell'elaborazione di progetti specifici da parte del servizio sociale condivisi con la famiglia e con gli altri servizi coinvolti nel caso, il Comune assume esclusivamente l'onere del pagamento della retta in proporzione alla quota di propria spettanza, come indicato al comma 3 del presente articolo.

6. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

7. La famiglia viene informata degli obblighi economici posti a suo carico in forma scritta.

8. La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune (quota sociale) e non sulla quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria (quota sanitaria).

9. Il Comune può assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 3 del presente articolo, qualora il nucleo familiare versi in una condizione di indigenza tale da non essere in grado di contribuire al pagamento delle rette. Tale condizione deve risultare da apposita e dettagliata relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali.

10. In presenza di redditi propri del minore, questi, su valutazione dell'Ente affidante, potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, per la sua permanenza in struttura.

Art. 12 – NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea Consortile, verrà applicato integralmente dal momento della sua entrata in vigore, anche per i minori già inseriti in strutture.